



Via Pastrengo 13 - 10128 Torino

Tel. 011.5096618

E-mail: info@pro-natura.it - www.pro-natura.it

Associazione riconosciuta con Decreto del
Ministero dell'Ambiente del 20 febbraio 1987

FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA APS



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA

approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Pro Natura in data 26/7/2024

Art. 1 – Finalità

1. La Federazione Nazionale Pro Natura APS (FNPN) promuove e coordina un Servizio di Guardie Giurate Volontarie, nominate ai sensi dell'art. 133 e seguenti del TULPS n. 773 del 18/06/1931.
2. Tali Guardie sono costituite da soci attivi di Associazioni aderenti alla FNPN in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento con le seguenti finalità:
 - a) promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente naturale, protezione della fauna selvatica e salvaguardia del benessere degli animali;
 - b) concorrere alla prevenzione e accertamento degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale e del benessere animale, nei limiti e secondo le rispettive attribuzioni;
 - c) offrire la propria disponibilità alle Autorità competenti per collaborare in operazioni di soccorso, tutela dell'ambiente e, previa specifica formazione ed eventuale abilitazione, antincendio;
 - d) collaborare e partecipare attivamente alle iniziative della Federazione e delle Associazioni aderenti per il conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 2 – Istituzione del Servizio

1. Il Servizio di Vigilanza Volontaria è istituito localmente, a seguito di motivata richiesta di una Associazione aderente alla FNPN, in attività e in regola con gli obblighi statutari.
2. Le Guardie che fanno riferimento ad una Associazione aderente alla FNPN costituiscono un Nucleo di Vigilanza.
3. L'attivazione di un Nucleo di Vigilanza è facoltà esclusiva della FNPN. Ove sia presente una Organizzazione Regionale formalmente costituita, in ottemperanza allo Statuto sociale, la funzione viene svolta dall'Organizzazione Regionale stessa. Il Consiglio Direttivo accoglie il parere dell'Organizzazione Regionale o può richiedere ulteriori motivazioni nel corso della successiva riunione.
4. Il Coordinamento del Servizio di Vigilanza Volontaria è a carico delle Organizzazioni Regionali, laddove formalmente costituite.

5. Nelle Regioni in cui non è presente una Organizzazione Regionale formalmente costituita, il servizio di vigilanza è in carico alla FNPN. In questo caso l'attivazione del servizio è facoltà esclusiva della FNPN.

6. Le Organizzazioni Regionali possono regolamentare aspetti di natura gestionale e operativa, tra i quali il conferimento alle Guardie Giurate Volontarie di funzioni e di incarichi operativi a livello locale, su proposta del Coordinatore Regionale, anche al fine di conformare il servizio alle norme e ai regolamenti locali in materia di vigilanza.

7. Il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore Nazionale del Servizio di Vigilanza, il quale opera con delega del Presidente.

8. L'organizzazione del Servizio a livello nazionale è effettuato nell'ambito della Commissione Nazionale del Servizio di Vigilanza di cui al successivo art. 5. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, o più frequentemente in funzione alle necessità.

9. Le guardie della FNPN operano senza armi da fuoco. Eventuali deroghe a tale disposizione potranno essere valutate e concesse dal Presidente solo ed esclusivamente per motivate esigenze di servizio attestate dalle autorità competenti.

Art. 3 – Figure

1. Le figure del Servizio di Vigilanza Volontaria sono così definite:

- a) Coordinatore Nazionale del Servizio di Vigilanza;
- b) Commissione Nazionale del Servizio di Vigilanza;
- c) Coordinatore Regionale del Servizio di Vigilanza;
- d) Responsabile di Nucleo, nominato dal Coordinatore Nazionale del Servizio sulla base delle indicazioni dell'associazione aderente che ha richiesto l'attivazione del servizio e previo parere favorevole del Coordinatore Regionale;
- e) Guardia Giurata Volontaria (GGV), nominata dalle competenti autorità su istanza del Coordinatore Regionale del Servizio sulla base della richiesta del Responsabile di Nucleo.

Art. 4 – Il Coordinatore Nazionale del Servizio

1. Il compito del Coordinatore Nazionale del Servizio consiste in:

- a) relazionare semestralmente al Consiglio Direttivo circa lo stato del Servizio;
- b) tenere aggiornato il registro nominativo delle Guardie Volontarie;
- c) organizzare momenti di incontro e coordinamento tra i Responsabili di Nucleo;
- d) verificare il funzionamento, le attività svolte, i risultati prodotti e le modalità operative dei diversi Nuclei di vigilanza;
- e) verificare che tutte le Guardie in attività siano coperte da polizza assicurativa e sospendere formalmente il servizio in caso di mancata copertura;
- f) ai fini della riservatezza dei dati raccolti e della tutela della privacy, disporre per il disbrigo delle attività correlate al proprio incarico di ambienti idonei, non accessibili a soggetti esterni al coordinamento e idonee attrezzature informatiche che consentano di gestire e trattare tutte le informazioni inerenti le Guardie Volontarie nel

pieno rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. Tutti i dati devono essere disponibili, a sua richiesta, per il Presidente della Federazione Nazionale pro Natura.

2. Il Coordinatore Nazionale del Servizio deve essere titolare di Decreto di Nomina a Guardia Giurata Volontaria.

Art. 5 – La Commissione Nazionale del Servizio di Vigilanza

1. La Commissione Nazionale del Servizio di Vigilanza è presieduta dal Presidente della FNPN, che ne convoca le riunioni, e costituita dal Coordinatore Nazionale del Servizio, dai Coordinatori Regionali e dai responsabili di ciascuna Associazione che svolge attività di Vigilanza.

2. Il compito della Commissione consiste in:

- a) supervisionare il Servizio della Vigilanza Volontaria a livello nazionale;
- b) fornire indicazioni di indirizzo alle Associazioni dotate di Servizio di Vigilanza;
- c) decidere su ricorsi o controversie relative all'applicazione del presente regolamento;
- d) fare istanza al Consiglio Direttivo della Federazione di modifica del presente regolamento.
- e) organizzare momenti di incontro e coordinamento tra i responsabili di Nucleo;
- f) verificare il funzionamento, le attività svolte, i risultati prodotti e le modalità operative dei diversi Nuclei di Vigilanza.

Art. 6 – Il Coordinatore Regionale del Servizio di Vigilanza

1. Ciascuna Organizzazione Regionale nel cui ambito territoriale sia presente almeno una Associazione aderenti che svolga attività di vigilanza può nominare un Coordinatore Regionale del Servizio di Vigilanza.

2. Qualora l'Organizzazione Regionale non sia nelle condizioni di poter nominare un Coordinatore Regionale, per ragioni organizzative oppure per mancanza di candidati idonei, le funzioni di cui al presente articolo vengono svolte dal Coordinatore Nazionale del Servizio.

3. Il compito del Coordinatore Regionale del Servizio consiste in:

- a) fornire un parere su nomine e revoche dei Responsabili di Nucleo;
- b) richiedere la revoca della nomina della Guardia al Coordinatore Nazionale in caso di gravi violazioni della legge o del regolamento da parte della guardia;
- c) acquisire e sottoporre alla valutazione del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione Regionale, per l'eventuale approvazione, le richieste di istituzione del servizio di cui al precedente art. 2, presentate da Associazioni aderenti alla FNPN;
- d) predisporre le modalità di svolgimento del servizio ai sensi dell'art. 2 del RDL 26 settembre 1935 n. 1952, convertito in Legge 19 marzo 1936 n.508, da sottoporre all'approvazione del Questore;
- e) verificare il funzionamento del Servizio di Vigilanza nonché la rispondenza alle finalità della Federazione;
- f) predisporre la richiesta di approvazione della divisa e dei distintivi da sottoporre successivamente all'approvazione del Prefetto;
- g) tenere rapporti collaborativi con le Autorità locali;
- h) relazionare annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno al Coordinatore Nazionale del Servizio sulle attività svolte e sullo stato del Servizio;

i) organizzare corsi di formazione secondo le disposizioni regionali in materia.

4. Il Coordinatore Regionale deve essere titolare di Decreto di Nomina a Guardia Giurata Volontaria.

Art 7 – Il Responsabile di Nucleo

1. Il compito del Responsabile di Nucleo consiste in:

- a) programmare e coordinare l'attività del Nucleo locale impartendo disposizioni operative;
- b) curare la documentazione prodotta e l'archiviazione dei verbali e delle pratiche del servizio di vigilanza, seguendone l'iter procedurale definito, anche sulla base delle indicazioni impartite dalla Pubblica Amministrazione, dal Coordinatore Regionale o, in mancanza di tale figura a livello regionale, dal Coordinatore Nazionale;
- c) operare in modo sinergico con l'associazione aderente alla FNPN di riferimento per il conseguimento di obiettivi comuni;
- d) valutare la richiesta degli aspiranti alla nomina o al rinnovo della nomina di Guardia Giurata Volontaria e, in caso di accoglimento, predisporre la richiesta da sottoporre alla firma del Coordinatore Regionale del servizio, il quale può esprimere motivato diniego, e per conoscenza al Coordinatore Nazionale e successivamente da presentare all'Ente di competenza a cura del Coordinatore Regionale o di altro soggetto dallo stesso delegato o, in mancanza di tale figura a livello regionale, a cura di un soggetto delegato dal Coordinatore Nazionale;
- e) convocare periodicamente, almeno due volte l'anno, riunioni organizzative;
- f) controllare la documentazione prodotta dalle Guardie in servizio.

2. Il Responsabile di Nucleo deve essere titolare di Decreto di Nomina a Guardia Giurata Volontaria.

Art. 8 – La Guardia Giurata Volontaria

Compiti e requisiti della Guardia Giurata Volontaria (GGV) sono:

- a) rispettare quanto previsto dal proprio ordine di servizio;
- b) non essere titolare di licenza di caccia o di pesca, con l'eccezione di guardie già in servizio all'entrata in vigore del presente Regolamento;
- c) essere socio dell'Associazione aderente alla FNPN da non meno di un anno;
- d) essere socio attivo non solo nelle attività di vigilanza, ma anche nelle altre iniziative associative locali;
- e) essere risultato idoneo all'apposito corso di formazione;
- f) essere in possesso dei requisiti previsti dal T.U.L.P.S.;
- g) non avere assunto comportamenti dannosi per l'immagine della Federazione o in contrasto con le sue finalità;
- h) conservare con cura presso la sede del Nucleo di Vigilanza il materiale prodotto in servizio. La Guardia volontaria non deve personalmente conservare alcun documento prodotto in servizio. Gli atti prodotti devono essere conservati presso la sede del Nucleo di Vigilanza e gestiti nelle modalità indicate dal Coordinatore Regionale o, in mancanza di tale figura a livello regionale, dal Coordinatore Nazionale.
- i) rispettare il presente Regolamento;

- j) compilare in modo chiaro e dettagliato ad ogni servizio svolto il proprio rapporto, singolarmente o collettivamente con gli altri componenti della pattuglia;
- k) partecipare alle riunioni organizzative e di aggiornamento;
- l) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- m) rispettare il segreto d'ufficio per quanto riguarda gli atti svolti durante il servizio.

2. Il nucleo operativo di guardie può operare a supporto di Forze dell'Ordine nelle modalità da queste richieste.

3. L'appartenenza al Servizio di Vigilanza Volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative attività sono rese a titolo gratuito.

4. La FNPN non è responsabile per fatti e conseguenze derivanti dallo svolgimento del servizio qualora da parte della Guardia vi sia stata negligenza o inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento o in contrasto con le disposizioni impartite dal responsabile del servizio o da altri diretti superiori.

5. La Guardia non può operare se non è coperta dalla polizza infortuni e responsabilità civile stipulata dalla FNPN.

6. Proporzionalmente al numero delle GGV il Consiglio Direttivo può richiedere un contributo all'Associazione aderente presso cui operano le Guardie.

Art. 9 – Le Associazioni aderenti alla FNPN

1. Possono richiedere al Coordinatore Regionale del Servizio l'attivazione di un Nucleo di GGV operative localmente le Associazioni aderenti alla FNPN attive sul territorio e in regola con gli obblighi statutari, che si impegnino a:

- a) mettere a disposizione del Nucleo una sede operativa ove conservare in sicurezza il materiale documentale riservato della vigilanza e accessibile alla Questura per eventuali ispezioni;
- b) sostenere le spese per la gestione del servizio di vigilanza (materiale necessario per lo svolgimento del servizio, polizza assicurativa, eventuali rimborsi per le spese sostenute dalle guardie).

Art. 10 – Convenzioni

1. Eventuali convenzioni con Enti pubblici o privati per l'utilizzo della GGV proposti dalle Associazioni aderenti sono sottoposti, tramite le Organizzazioni Regionali territorialmente competenti, all'approvazione del Consiglio Direttivo nazionale e sottoscritti dal Presidente Nazionale o su delega dal Presidente nazionale al presidente dell'Associazione a cui le GGV sono iscritte, essendo il Servizio di Vigilanza in capo e sotto la direzione della FNPN.

2. Eventuali contributi che giungessero alla FNPN a seguito di dette convenzioni sono iscritti in apposito capitolo di bilancio e finalizzati al sostegno delle spese sostenute per la gestione del servizio di vigilanza da parte delle associazioni proponenti le convenzioni.

Art. 11 – Sospensione o revoca della nomina a Guardia Giurata Volontaria

1. Il Responsabile di Nucleo può in qualunque momento rivolgere al Coordinatore Regionale del Servizio di vigilanza o, in mancanza di tale figura a livello regionale, al Coordinatore Nazionale, motivata richiesta di sospensione o revoca della nomina della Guardia Giurata Volontaria per violazioni di legge o violazioni del presente regolamento.

2. La richiesta motivata di sospensione o revoca della nomina è portata a conoscenza dell'interessato il quale ha possibilità di presentare entro 15 giorni proprie controdeduzioni.

3. Il provvedimento del Coordinatore Regionale in merito alla sospensione o alla revoca della nomina a guardia giurata volontaria, emesso sentito il parere del Coordinatore Nazionale del Servizio, è definitivo.
4. In caso di sospensione, revoca o dimissioni il materiale in dotazione alla GGV deve essere immediatamente restituito all'associazione che ne è proprietaria e il Coordinatore Regionale deve trasmettere il provvedimento del Coordinatore Nazionale nel più breve tempo possibile all'Ente che ha rilasciato la nomina.
5. I decreti di nomina nei casi previsti dal precedente comma 4 devono essere restituiti al Prefetto o all'Ente preposto nel più breve tempo possibile a cura del Coordinatore Regionale o, in mancanza di tale figura a livello regionale, a cura di un soggetto delegato dal Coordinatore Nazionale.

Art. 12 – Divisa e segni distintivi

1. Le Guardie in servizio devono utilizzare solo gli appositi segni distintivi e tenute di servizio autorizzati e approvati dalla Prefettura.
2. Tutte le Guardie devono essere dotate di apposito corpetto identificativo da indossare al momento dell'inizio del servizio qualora non possano indossare la tenuta di servizio.
3. Il distintivo approvato dalla Prefettura deve riportare il simbolo della FNPN come raffigurato nell'intestazione del presente Regolamento.
4. Non sono ammessi simboli o fregi diversi dal simbolo della FNPN. I nuclei di Guardie già presenti con segni distintivi e divise già approvati dalla Prefettura possono mantenerne l'uso, a condizione che sulle uniformi sia apposto l'emblema della FNPN.)
5. Le dimensioni di altri simboli dovranno essere inferiori o uguali a quello della FNPN entrambi ben visibili frontalmente.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi sessanta giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo della FNPN. Nelle more dell'entrata in vigore vengono intraprese tutte le azioni prodromiche alla sua entrata in vigore in piena operatività.
2. Tutti i Nuclei presenti sul territorio nazionale devono adeguare le proprie strutture di vigilanza al presente regolamento, nei modi e nei termini disposti dal Coordinatore Nazionale del Servizio.
3. La decisione su ricorsi o controversie relative all'applicazione del presente regolamento spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, previa consultazione della Commissione Nazionale del Servizio di Vigilanza.
4. Con l'approvazione del presente Regolamento tutte le disposizioni precedentemente emanate si intendono abrogate.
5. I Regolamenti di Servizio di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) già approvati dai Questori alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano validi ed efficaci.
6. La Commissione Nazionale del Servizio di Vigilanza, su richiesta dell'Organizzazione Regionale, può emanare disposizioni e regolamenti per organizzare il Servizio di Vigilanza secondo le esigenze operative localmente individuate, determinate, in particolare, dalle norme regionali e provinciali nonché dalle indicazioni ricevute dalle Pubbliche Amministrazioni.
7. I Coordinatori Regionali che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano già stati nominati dalle Organizzazioni Regionali, in forza della vigente regolamentazione, mantengono il proprio mandato.